Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì, 23 giugno — Numero 147

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 26; » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » 50; » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,55 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera b, *della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1919, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1*[illegible]

PARTE I.

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, il sig. CARLO ROBERTO PUSTA, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica d'Estonia.

Regio decreto 10 marzo 1921 n. 751, *che eleva il limite di età per l'ammissione ai concorsi a cattedre di scuole medie e normali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento approvato con Regio decreto 1° aprile 1915, n. 562;

Ritenuto che per effetto del decreto-legge Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito in legge 21 dicembre 1915, n. 1774, furono sospesi i concorsi a cattedre di scuole medie e normali;

Considerato pertanto l'opportunità di elevare il limite massimo di ammissione ai concorsi stessi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo di età, stabilito dall'art. 1, n. 2, del regolamento approvato con Regio decreto 1° aprile 1915, n. 562, è elevato di cinque anni per coloro che parteciperanno ai concorsi banditi con decreto Ministeriale 28 dicembre 1920, per ciascun ordine di cattedre.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 17 aprile 1921, n. 762, *che approva il regolamento per il funzionamento e la procedura della Giunta speciale per la liquidazione delle indennità di espropriazione in dipendenza dei provvedimenti speciali per la città di Napoli.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri per la giustizia e

culti, per le finanze, per i lavori pubblici e per le poste e telegrafi;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti speciali per la città di Napoli;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per il funzionamento della Giunta speciale per la liquidazione delle indennità di espropriazione in dipendenza dei provvedimenti per la città di Napoli e per la procedura da seguirsi dinanzi la Giunta medesima, vidimato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — FACTA — PEANO — PASQUALINO-VASSALLO.

Visto *Il guardasigilli:* FERA.

REGOLAMENTO

per la esecuzione degli articoli 17 e seguenti del Regio decreto-legge 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti speciali per la città di Napoli.

Art. 1.

I componenti la Giunta speciale, da costituirsi presso la Corte di appello di Napoli, in conformità dell'art. 17 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, sono nominati per tre anni, a decorrere dall'inizio del 3° mese dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, occorra sostituire uno dei membri della Giunta, chi surroga rimane in ufficio solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

Art. 2.

Alla Giunta speciale è destinato, con decreto del primo presidente della Corte d'appello di Napoli, in qualità di segretario, un funzionario di cancelleria addetto alla Corte medesima.

Ove le esigenze del servizio lo richiedano, lo stesso primo presidente potrà destinare all'ufficio di segreteria altri funzionari di cancelleria della stessa Corte d'appello.

Art. 3.

Il segretario ed i funzionari addetti all'ufficio di segreteria assistono i componenti della Giunta nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni, contrassegnandone le firme, eseguiscono la registrazione degli atti della Giunta, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie, e compiono tutte le altre funzioni che vengono loro delegate dal presidente.

Nel caso di assenza o di legittimo impedimento, il segretario sarà sostituito dal più anziano dei funzionari addetti alla segreteria. In mancanza di essi può essere temporaneamente destinato, a far le veci del segretario, altro cancelliere addetto alla Corte d'appello, con provvedimento del primo presidente della Corte d'appello e su richiesta del presidente della Giunta.

Art. 4.

Nella segreteria saranno tenuti i registri indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 33 del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, nonchè gli altri registri indicati ai numeri 1, 2 e 3 del successivo art. 35 dello stesso regolamento. Tutti i registri, prima di essere posti in uso, saranno numerati e vidimati in ciascun foglio dal presidente della Giunta o da uno dei componenti da lui delegati.

Le decisioni, a norma dello stesso art. 35, saranno riunite e conservate in volume.

Art. 5.

La Giunta può chiedere alle autorità ed agli uffici pubblici le notizie e le informazioni necessarie.

La corrispondenza ufficiale della Giunta è esente dalle tasse postali.

Art. 6.

Le funzioni di ufficiale giudiziario presso la Giunta sono disimpegnate dagli ufficiali giudiziari della Corte di appello di Napoli.

Per le notificazioni, fuori della sede della Giunta, possono adibirsi anche gli ufficiali giudiziari addetti alla pretura del luogo dove la notificazione deve essere eseguita, ed, in mancanza, gli uscieri degli uffici di conciliazione.

Art. 7.

Le comunicazioni che debbono essere fatte, per ordine del presidente della Giunta, dall'ufficio di segreteria, sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; tutti i provvedimenti del presidente e gli atti della Giunta sono notificati a mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 8.

La Giunta stabilisce i termini ed il metodo del procedimento, in quanto non sia regolato dal decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219 e dal presente regolamento In mancanza si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite dal Codice di procedura civile pei giudizi davanti ai tribunali, dal regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n. 2641, e dalla legge 31 marzo 1901, n. 107, che riforma il procedimento sommario innanzi ai tribunali civili

Per la votazione delle decisioni saranno osservate le norme di cui all'art. 359 del Codice di procedura civile.

I componenti la Giunta non potranno, per alcuna ragione, rifiutarsi di firmare le decisioni.

Art. 9.

Quando sorgano questioni relative all'applicazione della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e alla imposizione e alla determinazione dei contributi nei termini delle disposizioni di legge richiamate nella prima parte dell'art. 18 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, l'espropriante dovrà citare l'altra parte a comparire innanzi alla Giunta.

Art. 10

Il termine per comparire innanzi alla Giunta è quello stabilito dagli articoli 148 e 150 del Codice di procedura civile, ridotto alla metà.

Art. 11.

Le parti possono comparire innanzi alla Giunta personalmente o a mezzo di mandatari, e possono presentare memorie scritte entro il termine che sarà stabilito dal presidente.

La Giunta può sempre ordinare di ufficio la comparizione personale delle parti.

Essa può anche delegare uno dei suoi componenti a raccogliere le dichiarazioni delle parti medesime.

Se le parti compariscono innanzi alla Giunta per mezzo di man-

datari, il mandato può essere scritto in fine dell'originale e della copia dell'atto di citazione.

Art. 12.

La Giunta, quando lo ritenga assolutamente necessario e non creda di potere all'uopo provvedere a mezzo di uno o più dei suoi componenti, ha facoltà di valersi, per fare accertamenti e rilievi locali, dell'opera di persone tecniche. In tal caso assegnerà un termine brevissimo, entro il quale le dette persone dovranno presentare la loro relazione.

Art. 13.

Gli onorari spettanti ai componenti la Giunta, il compenso al segretario e le spese di giudizio sono ripartiti a norma dell'articolo 37 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e liquidati per ciascun giudizio, con decreto del primo presidente della Corte di appello di Napoli. Le parti interessate possono, entro quindici giorni dalla notifica del decreto, presentare reclamo allo stesso primo presidente, il quale decide in modo irrevocabile.

Agli onorari di avvocato e di procuratore sono applicabili le disposizioni degli articoli 370 e seguenti del Codice di procedura civile. La loro liquidazione è fatta a norma del comma precedente.

Art. 14.

L'Amministrazione dello Stato, per le espropriazioni da essa promosse, è tenuta ad anticipare gli onorari liquidati a favore dei componenti la Giunta, il compenso del segretario, i diritti di notifica spettanti agli ufficiali giudiziari e tutte le spese vive occorrenti per l'esecuzione dei mezzi istruttori ordinati dalla Giunta. Ogni altra spesa verrà annotata a debito, su apposito campione. A giudizio definitivo l'Amministrazione suddetta tratterrà sulla somma delle indennità liquidate, la quota di spesa, di diritti ed onorari posta a carico degli espropriati.

Per le espropriazioni promosse dalla Provincia, dal Comune e da altri Enti, la anticipazione di cui sopra è estensibile a tutte indistintamente le spese del giudizio, agli onorari degli arbitri, ed al compenso del segretario, salvo il diritto al rimborso delle spese poste a carico dell'altra parte, mediante trattenuta sull'importo dell'indennità liquidata.

Art. 15.

Il ricorso per revocazione, consentito dall'art. 19 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, è ammesso soltanto nei casi stabiliti nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 494 del Codice di procedura civile.

Il termine per proporre la revocazione è di giorni trenta, con la decorrenza fissata dal capoverso dell'art. 497 dello stesso Codice di procedura civile, per i casi in tale capoverso considerati; e, nel caso del n. 4, dalla notificazione della decisione.

Nel giudizio di revocazione verranno osservate le norme stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 16.

Per le tasse di bollo e di registro, saranno applicate le disposizioni per i giudizi civili innanzi ai tribunali.

Art. 17.

Le cause relative alle controversie prevedute negli articoli 17 e 18 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, devolute alla competenza della Giunta speciale per effetto degli stessi articoli, le quali, allo scadere del termine stabilito nell'articolo seguente, siano pendenti davanti all'autorità giudiziaria, saranno deferite alla Giunta speciale.

A tale effetto il presidente del Collegio giudiziario, innanzi al quale la causa si trovi pendente, rinvierà, d'ufficio, le parti innanzi alla Giunta stessa.

Art. 18.

n. 219, avranno effetto al sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del presente regolamento.

La prima nomina dei componenti la Giunta, di cui all'art. 1°, deve aver luogo un mese dalla data indicata nel comma precedente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro per la giustizia ed affari di culto
FERA.
Il ministro delle finanze
FACTA.
Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.
Il ministro delle poste e telegrafi
PASQUALINO-VASSALLO.

Regio decreto 19 maggio 1921, n. 766, *che istituisce, provvisoriamente, un nuovo biglietto bollato per la riscossione dei diritti erariali (tassa di bollo e contributo di beneficenza), sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 5 giugno 1920, n. 767, concernente l'applicazione del diritto erariale (tassa di bollo e contributo di beneficenza) ai biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli;

Attesochè per la riscossione della tassa stabilita con il detto articolo è necessario istituire un tipo provvisorio di biglietto bollato di Stato per i prezzi d'ingresso d'importo superiore a centesimi cinquanta fino a centesimi settanta;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione del diritto erariale (tassa di bollo e contributo di beneficenza) sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli di prezzo da oltre centesimi cinquanta a centesimi settanta è istituito e messo in vendita presso gli uffici del registro un nuovo biglietto provvisorio da centesimi cinque (oltre il contributo di beneficenza) munito di talloncino.

Il detto biglietto, il cui disegno e misura sono identici a quelli degli esistenti biglietti bollati per pubblici spettacoli, istituiti con l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5, è stampato in colore giallo su carta bianca, portante nella filigrana a chiaroscuro una corona Reale.

Nel talloncino del biglietto le parole « *Tassa cent. ottanta* » sono soprastampate in inchiostro nero con la leggenda « *0,05 oltre il contributo* »; nella parte

stituite con la sovrastampa in inchiostro nero, di « *a cent. 70* ».

Nella parte inferiore della marca che occupa il centro del biglietto, la leggenda « *cent. ottanta* » è cancellata con linee orizzontali in inchiostro nero e sostituita, in basso, fuori del contorno della marca, con la leggenda, stampata pure in inchiostro nero « *0,05 e contr.* ».

Art. 2.

La vendita dei detti biglietti avrà principio presso gli uffici del registro non appena questi ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli* : FERA.

Regio decreto 5 giugno 1921, n. 768, *che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820 che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1920-921, fino a quando non siano tradotti in legge secondo i li stati di previsione dell'entrata e della spesa e i relativi disegni di legge con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4 aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1920-1921, con nota di variazione presentata il 24 giugno 1920 alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di L. 800 milioni per provvedere a spese di guerra dell'Amministrazione della marina e nei limiti della indicata somma dà facoltà al Governo del Re di effettuare trasporti di fondi fra i capitoli dello stato di previsione medesimo tanto di parte ordinaria, quanto di parte straordinaria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1920-921, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 3. Ministero - Spese varie d'ufficio - Spese postali, ecc.	15,000 —
Cap. n. 10. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	2,000 —
Cap. n. 13. Compensi per lavori straordinari al personale, ecc.	100,000 —
Cap. n. 14. Spese di viaggio ed indennità di missione, ecc.	15,000 —
Cap. n. 28. Indennità di trasferimento e missione, ecc.	5 000 —
Cap. n. 36. Indennità di trasferta, ecc.	15,000 —
Cap. n. 51. Indennità e spese per viaggi, ecc.	2,000,000 —
In aumento . . .	2,152,000 —

In diminuzione:

Cap. n. 93-*bis*. Spese per la guerra	2,152,000 —

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — BONOMI.

Visto, *il guardasigilli* : FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 731. Regio decreto 3 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Oggebbio (Novara) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento relativo.

N. 732. Regio decreto 3 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Montepagano (Teramo) ad applicare, per la frazione Rosburgo la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento relativo.

N. 733. Regio decreto 17 aprile 1921, col quale sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Sant'Agnello (Napoli) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento relativo.

N. 767. Regio decreto 28 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro del tesoro, l'Opera di assistenza ai militari ciechi storpi e mutilati, con sede in Roma, viene autorizzata a compiere taluni atti di acquisto di beni immobili.